



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 766 del 20/12/2022

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 2 in data 1° febbraio 2022 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2022 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale. n. 50 del 15 aprile 2022, di approvazione del PEG per l'anno 2022;

PREMESSO che in data 16 novembre 2022, come reso noto dall'Aran mediante comunicato sul proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VIII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti;

CONSIDERATO che in base all'art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione;

VISTI gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l'attribuzione del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL;

DATO ATTO che l'art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione la quale entra in vigore unitamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato nel titolo III, e cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva (1° aprile 2023), come dispone l'art. 13, comma 1;

VISTO l'art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all'art. 64 del CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto (art. 77, comma 2) degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL come prevede l'art. 2, comma 3;

PRESO ATTO che secondo i calcoli effettuati dall'ufficio del personale, tenendo conto dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della L. 145/2018, le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi € 113.205,35, (somma al netto degli oneri previdenziali obbligatori c/ente) come meglio dettagliato nelle schede agli atti dell'Ufficio Personale;

ATTESO che tali somme, che sono state oggetto di stanziamento sui bilanci degli esercizi di riferimento e di successivo accantonamento nel risultato di amministrazione 2019, 2020 e 2021 in conformità al principio contabile applicato 4/2, par. 5, n. 2) lett. a) secondo alinea, sono state stanziare nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, con l'applicazione della indicata quota di avanzo accantonato relativo agli oneri dei rinnovi contrattuali per il periodo 2019-2021;

DATO ATTO che tale somma relativa all'importo degli arretrati di competenza delle annualità 2019-2021 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, così come stabilito a decorrere dal 2022 dall'art.3, comma 4-ter, del d.l. 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, sicché non si determinano sforamenti né di rispetto del tetto complessivo della spesa del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per assunzioni a tempo indeterminato;

CONSIDERATO, altresì, che in coerenza al richiamato principio contabile, la spesa per far fronte all'incremento contrattuale relativo all'anno 2022, per il periodo gennaio dicembre 2022 deve essere imputata sugli stanziamenti della spesa di personale dell'esercizio 2022, anno di sottoscrizione del nuovo CCNL;

VISTO, altresì, l'art. 76, comma 3, a mente del quale dal 1° gennaio 2023 l'elemento perequativo *una tantum* cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella F ;

VISTO il bilancio di previsione 2022;

DETERMINA

- 1) di attuare il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 16 novembre 2022, ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2019-2021, e per gli effetti adeguare la retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio, in conformità alla tabella E, ultima colonna, e successivamente in conformità alla tabella F a decorrere dal 1.1.2023, allegate al medesimo CCNL per effetto del conglobamento nel trattamento tabellare dell'elemento perequativo *una tantum*;

- 2) di dare atto che la spesa di € 65.587,52, per far fronte agli arretrati contrattuali degli anni 2019-2021 per gli incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto e ai relativi oneri previdenziali obbligatori c/ente, nelle misure e con le decorrenze di cui alla tabella D allegata al CCNL, trova imputazione ad appositi capitoli di spesa bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022
- 3) di dare atto che la spesa di € 47.617,83, per far fronte agli arretrati contrattuali del periodo gennaio-dicembre 2022 per incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto nella misura mensile di cui all'ultima colonna della tabella D allegata al CCNL, e ai relativi oneri previdenziali obbligatori c/ente, trova imputazione negli stanziamenti della spesa di personale previsti nel bilancio 2022/2024, esercizio 2022;
- 4) di dare atto che, in applicazione dell'art. 3, comma 4-ter del d.l. 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, l'ammontare di spesa di personale che non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e smi è pari ad € 65.587,83 corrispondente all'importo degli arretrati di competenza delle annualità 2019-2021, antecedenti al 2022 che è quella di effettiva erogazione degli emolumenti stessi

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**